

**Action Plan UE e Green Economy in Unione Europea:
nuove frontiere e nuovi scenari**

1. Action Plan UE: Regolamento n. 2088/2019

Dal 10 marzo 2021 sono direttamente applicabili le disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'*informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari* (di seguito "**Regolamento UE n. 2088/2019**" o "**Regolamento UE**"), il quale si incardina nell'ambito dell'ambizioso *Piano di azione per la finanza sostenibile* dell'Unione Europea (di seguito "**Action Plan UE**").

Gli obiettivi che la Commissione si propone, puntano a:

- orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili;
- gestire in modo più efficace i rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali;
- migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di lungo periodo delle attività economico-finanziarie.

In linea con ciò, il Regolamento UE n. 2088/2019 "*stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari*" (articolo 1). Pertanto, dà una definizione precisa di investimento sostenibile, ponendo un freno all'arbitrarietà delle banche o dei gestori di darsi delle proprie definizioni, cucite su misura per le proprie esigenze; in secondo luogo, prova a rafforzare la tutela dell'investitore finale, migliorando l'informativa a lui destinata, introducendo nuovi doveri informativi in materia di sostenibilità per gli operatori del settore dei servizi finanziari volti a rafforzare la tutela dell'investitore finale.

Più segnatamente, il Regolamento UE il Regolamento prevede una serie di obblighi di informativa, anche precontrattuale – dai c.d. "partecipanti ai mercati finanziari" e "consulenti finanziari" all'investitore finale – quali:

- rendere pubbliche sui propri canali di informazioni le politiche adottate in merito alla valutazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di assicurazione (articolo 3);

- includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni in merito alla compatibilità di tali politiche con i rischi di sostenibilità (articolo 5);
- inserire nell’informativa precontrattuale una valutazione del rischio di sostenibilità tenuto in considerazione nelle decisioni di investimento e dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari realizzati (articolo 6);
- comunicare, per ciascun prodotto finanziario, la valutazione degli effetti negativi sui c.d. “fattori di sostenibilità”, ovverosia su fattori ambientali, sociali, dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione (articolo 7);
- pubblicare sul proprio sito web nonché nelle comunicazioni periodiche, la descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali o dell’obiettivo di investimento sostenibile promosso da ciascun prodotto finanziario, nonché le informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione, il monitoraggio e la misurazione di tali caratteristiche (articolo 10).

2. Nuove misure della Commissione Europea a favore della green economy

In aggiunta a quanto appena esposto circa l’intervento del Regolamento UE 2088/2018. L’obiettivo delle misure varate è rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050. In estrema sintesi, tali misure prevedono:

- un atto delegato per la tassonomia del clima: tale atto sarà adottato entro la fine di maggio 2021 in tutta l’Unione Europea e prevede l’incentivazione degli investimenti sostenibili, precisando le attività economiche dotate di maggior impatto sul raggiungimento degli obiettivi ambientali europei;
- una proposta di direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD) volta al miglioramento dei flussi informativi sulla sostenibilità nel mondo aziendale e necessaria per rendere più coerente la rendicontazione sulla sostenibilità da parte delle società. Tramite tale direttiva, le società finanziarie, gli investitori ed il pubblico saranno in grado di utilizzare informazioni comparabili ed affidabili sulla sostenibilità delle società;
- sei atti delegati di modifica su (i) doveri fiduciari, (ii) investimenti e (iii) consulenza assicurativa che dovranno garantire l’inclusione della sostenibilità nelle procedure della consulenza offerta ai clienti in materia di investimenti da parte delle società finanziarie (consulenti, assicuratori, gestori patrimoniali).

Una volta adottato formalmente, l'atto delegato dell'UE sulla tassonomia climatica sarà esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio (quattro mesi e prorogabile una volta per altri due mesi).

Per quanto riguarda la proposta CSRD, la Commissione si impegnerà in discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio.

I sei emendamenti agli atti delegati sulla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, sui doveri fiduciari e sulla supervisione e governance dei prodotti saranno esaminati dal Parlamento europeo e dal Consiglio (periodi di tre mesi e prorogabili una volta di tre mesi supplementari) e dovrebbero applicarsi a partire da ottobre 2022.

Avv. Pinella Altiero
pinella.altiero@lexia.it

Avv. Giuseppe Andrea D'Alessio
giuseppe.dalessio@lexia.it